

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

L'editoriale del Segretario

Una scelta coraggiosa

Gli organismi di mediazione, puntando su qualità e professionalità ed assumendosi il rischio di impresa, possono valorizzare l'istituto e superare l'emphase della obbligatorietà.

L'evidente paradosso che ha introdotto la legge sulla mediazione obbligatoria è che, in epoca in cui, in nome delle liberalizzazioni, si sta incidendo pesantemente sul "mercato" delle professioni, ne è stata introdotta una, il mediatore conciliativo, che è stata posta fuori di tale sistema: gli si assicura il lavoro con l'obbligo di adirlo prima del processo e gli si assicura il guadagno indipendentemente dal risultato che l'utente consegue. Un imprenditore senza rischio!

La mediazione può essere senza dubbio (continua a pag.3)



SOMMARIO

Una scelta coraggiosa

(A.Galante) pag.1

L'AFL e l'astensione.... pag.1

Modernizzare l'avvocatura si può e si deve (A.Sansonetti) pag. 2

Tesseramento AFL pag. 4

L'angolo delle letture

(A.Totaro Fila) pag.4

Avvocati nella Giurisprudenza

pag.5

L'AFL e l'astensione dal 15 al 23 marzo 2012 - Comunicazione del Segretario

La nostra associazione leccese ritiene di non aderire alla forma di protesta dell'astensione indetta dall'OUA per otto giorni dal 15 marzo, pur partecipando alle altre forme di protesta, per i seguenti motivi.

Premettiamo di aver aderito alla precedente astensione indetta dall'OUA, come da nostro comunicato, anche per salvaguardare l'unità dell'Avvocatura, ma abbiamo, tuttavia, manifestato alcune perplessità circa la confusione dei temi di protesta e sottolineato la necessità che l'Avvocatura si renda protagonista nella gestione degli ineludibili cambiamenti che il nostro tempo chiede al mondo delle professioni, senza arroccarsi dietro la sola protesta.

In primo luogo occorre dare atto dello scarso impatto mediatico dell'astensione, soprattutto in sede civile; i magistrati si limitano a rinviare le cause (addirittura in alcuni casi dispongono il rinvio preventivamente senza nemmeno accertare se i singoli avvocati aderiscano o meno) ed i nostri clienti subiscono il danno del rinvio senza, in genere, esserne a conoscenza; potrebbe, comunque, essere utile indire l'astensione se strettamente funzionale ad altra iniziativa di protesta: per esempio, nella fattispecie, per il giorno in cui è stata indetta la manifestazione a Roma, al fine di consentire agli avvocati di parteciparvi.

Per altro verso, si può constatare che governo e parlamento, facendo dei passi indietro, hanno recepito, sia pur timidamente, alcune istanze dell'Avvocatura: è stata annullata la istanza da depositare in Cancelleria per la prosecuzione delle cause in appello e cassazione, è stata limitata ad un terzo la componente di capitale nelle società tra professionisti, è stato disposto che il

tirocinio semestrale presso le università debba essere organizzato previa convenzione con gli ordini professionali, sono state riabilite le tariffe giudiziali fino all'approvazione del nuovo D.M., il preventivo richiesto dal cliente può essere



La protesta dell'OUA davanti al 'Palazzaccio'

di massima e può essere rilasciato anche in forma orale, inoltre la sua omissione non comporta sanzioni disciplinari (peraltro, allo stato, è indubbiamente una forma di tutela per l'avvocato); i tribunali delle imprese sono stati istituiti in ogni regione. E' positivo, altresì, il ripensamento del Governo sul disegno di delegificazione in materia di ordinamento professionale, che contrastava con la riserva di legge.

E' ancora aperta la questione della mediaconciliazione che noi avversiamo e che dal 20 marzo dovrebbe, salvo rinvio richiesto dall'Avvocatura, essere estesa anche alle controversie condominiali o per il risarcimento danni da sinistri stradali. Pertanto, riteniamo che la protesta debba continuare sul piano mediatico e con ogni altra iniziativa che dia risalto ai contenuti ed alle proposte dell'Avvocatura ed in questo sosteniamo le istanze dell'OUA, pur raccomandando di focalizzarle su questioni chiare e centrali privilegiando il confronto e le proposte.

I nostri rappresentanti istituzionali incalzeranno assiduamente il governo sui temi in caldo, in particolare insistendo sulla (continua a pag.3)

MODERNIZZARE L'AVVOCATURA SI PUO' E SI DEVE

di Alberto Sansonetti

Perché gli avvocati protestano, all'indomani delle liberalizzazioni annunciate con il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi già in vigore? Che cosa vuol dire, anzitutto, liberalizzare con riferimento alle professioni intellettuali? In apparenza è un pleonasma giacché le professioni intellettuali ed in particolare quella di avvocato nascono nell'antica Roma come *operae liberales* cioè espressioni libere, senza alcun vincolo contrattuale verso il beneficiario della prestazione intellettuale, il quale, per rimanere in ambiente romano antico, donava un *honorarium* ovvero un qualcosa, per manifestare gratitudine e riconoscenza, non a titolo di controprestazione. "Occorre abolire ogni forma di restrizione all'accesso nella professione ed alla concorrenza a beneficio del cliente/utente/consumatore": è quanto si legge nell'articolo 3 della legge 148/11, la cosiddetta manovra di Ferragosto. Non si parla al momento di abolizione degli ordini che è bene sottolineare non sono espressione di uno Stato liberale, bensì di uno Stato autoritario; è infatti



.... si deve governare il cambiamento, confrontandosi con le proposte governative, proponendo innesti normativi sostanziali nel sistema.....

di epoca corporativa il decreto legge n.1578/1933, convertito nella legge n.36/1934. È pur vero che il Presidente del Consiglio Mario Monti ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, che il riordino delle professioni è nella lista delle priorità ("riordino" però non equivale ad abolizione degli ordini) e che si deve dare attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità n.183 del 12/11/11 in materia di tariffe.

Il decreto legge del 24 gennaio scorso è andato oltre la legge di Stabilità, che aboliva solo l'obbligatorietà delle tariffe minime. L'art.9 del "Cresci Italia" abolisce del tutto le tariffe professionali e rimodella l'art.2233 del Codice civile, quello che disciplina il compenso, nel settore delle professioni intellettuali, per cui in mancanza di pattuizione (non necessariamente scritta) tra le parti - regola prioritaria - il giudice decide secondo equità, nel rapporto avvocato/cliente. Per quanto riguarda le liquidazioni da parte degli organi giudiziari, il compenso è determinato con riferimento a parametri che saranno stabiliti con decreto del ministro vigilante. Nella prima bozza era previsto anche l'obbligo di un preventivo dei costi della prestazione professionale da redigere al momento del ricevimento del mandato. Questo punto è stato modificato: l'art.9 prevede che il professionista debba rendere noto all'atto del conferimento dell'incarico il grado di complessità dell'incarico, indicare la polizza assicurativa e la misura del compenso, anche in forma scritta, se richiesta dal cliente, con il dettaglio delle singole

prestazioni, a pena di illecito disciplinare.

La riforma accantona per ora il delicato tema delle società tra professionisti. Sull'ipotesi di partecipazione di socio di capitale ad una società tra avvocati, la reazione della maggioranza degli avvocati è negativa. Personalmente la ritengo un'esagerazione ed una forma di ipocrisia: molti studi legali fanno affidamento su uno o più soci occulti!. L'importante è studiare meccanismi che impediscano l'ingresso nelle società di avvocati sospesi o radiati/cancellati dall'albo o di soggetti poco raccomandabili. Il soggetto che porta capitali nella società non dovrà necessariamente partecipare alla gestione della stessa. Anzi, se ne può ostacolare normativamente l'ingresso in sala comando. Se il decreto ha previsto una forma di srl con capitale un euro per i giovani, su quella falsariga si potranno trovare forme inedite di organizzazione societaria, che contemperino l'esigenze di apporti di capitale (necessari per chi deve costituire un nuovo studio legale) con la prestazione professionale, che è e resta

personale ed è riservata agli avvocati iscritti all'albo.

L'atteggiamento

manifestato sia dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che ha proclamato uno sciopero nazionale nei giorni 23 e 24 febbraio, che da parte del Consiglio Nazionale Forense, è invece di opposizione a qualsiasi novità. Un atteggiamento che denota un arroccamento di tipo baronale ed una volontà di resistenza di fronte ai cambiamenti, che investono la società tutta, dimentichi della profonda crisi economica, che impone risposte positive e concrete a vantaggio dei settori più deboli e vulnerabili.

E' un atteggiamento di retroguardia che non può interessare tutta la collettività forense e civile e, soprattutto, non interessa coloro che quotidianamente sono alle prese con difficoltà economiche crescenti, certamente incrementate dal numero degli avvocati - 240 mila - non assorbibili da un mercato asfittico. Il problema della libera concorrenza e della trasparenza nei rapporti con la clientela, la "asimmetria informativa", non può essere liquidato, come avviene di norma, come un affare privato, rimesso alle logiche del mercato.

Una questione nella quale gli organi di rappresentanza politico-istituzionale non devono intromettersi.

Al contrario, si deve governare il cambiamento, confrontandosi con le proposte governative, proponendo innesti normativi sostanziali nel sistema, e con le best practice comportamentali, introducendo quegli elementi di novità, che possano modernizzare realmente la professione e dare speranza ai giovani.

L'editoriale del Segretario

Una scelta coraggiosa

(segue da pag. 1)

una vera opportunità per definire la lite al di fuori del processo ed in tempi rapidi; il mediatore deve, però, essere un vero professionista specializzato che guardi la vicenda da un profilo

diverso e che abbia le competenze necessarie per affrontare il caso, specifiche conoscenze delle tecniche di persuasione e particolare sensibilità ed intuito. Non tutti possono divenire mediatori professionisti così come per qualsiasi professione; invece in Italia basta una laurea breve in qualsiasi disciplina ed un corso di poche decine di ore!!!

La procedura, tuttavia, nel caso in cui si concluda negativamente, costituisce un costo aggiuntivo ingiustificato per il cittadino, che deve parteciparvi obbligatoriamente.

Questa legge i guasti li ha ormai causati ed assistiamo alla proliferazione degli organismi (a volte di comodo), che sono sostanzialmente società che operano nel mercato e che propongono il loro prodotto (avrete visto anche le offerte di sconti di fine stagione!); migliaia di giovani, con l'abbaglio della nuova professione, hanno investito in questa attività tempo e denaro (con prospettive, per il vero, molto incerte e modeste).

La giusta reazione dell'avvocatura ha indotto a tentare di superare la condizione di procedibilità al minor costo possibile piuttosto che sfruttare le potenzialità dell'istituto; sicchè, è facile dedurre che in questa situazione non possono emergere le strutture più organizzate ed i mediatori più professionali e preparati.

E' evidente che la professionalità si misura soltanto con la quantità di procedure concluse con la conciliazione.

Ci sono organismi che hanno una percentuale di riuscita delle mediazioni del 10%, altri del 50%.

In un mercato veramente libero i primi sarebbero destinati a fallire, ma nella situazione odierna, in cui l'utenza viene assicurata per legge, possono vivere ed incrementare i propri guadagni anche senza assicurare un buon servizio.



Per rimettere in qualche modo sui giusti binari questa anomala situazione occorre pensare ad un sistema che premi i migliori e che determini una selezione naturale.

A tal fine sarebbe sufficiente che gli organismi più "professionali" abbiano il "coraggio" di chiedere il pagamento soltanto se la mediazione va a buon fine; ciò, da una parte costringerà gli organismi ad avvalersi di mediatori altamente professionali che garantiscano una alta percentuale di esito

positivo delle procedure, poichè quanto più è elevata tale percentuale, tanto maggiori saranno i guadagni degli stessi mediatori e degli organismi (società commerciali); dall'altra, indurrà le parti ad accettare di buon grado l'apporto del professionista terzo, perchè dovranno pagarlo solo se ne avranno una vera utilità con la conciliazione della lite, cui tutti hanno interesse.

La mediazione avrà, così, il suo giusto riconoscimento.

Non ci siano ostacoli procedurali a praticare tale via se non il rischio di impresa che l'organismo dovrà giustamente assumere puntando solo sulla qualità del servizio; si potrebbe addirittura estendere l'obbligatorietà anche a tutte le materie, poichè non comporterebbe oneri ingiustificati e le parti potranno scegliere l'offerta più vantaggiosa in termini di rapporto qualità/prezzo.

Già oggi un'offerta di tal genere comporterebbe la immediata acquisizione di clientela rispetto a chi non è in grado di proporla.

Infine, non va sottovalutato da parte degli organismi che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della legge, l'offerta alle condizioni che sollecitiamo sarà l'unica che potrà avere un mercato poichè nessuno volontariamente si avvarrà del servizio di un organismo di conciliazione con il rischio di pagare anche se la procedura si conclude negativamente; per converso chi si avvarrà della procedura conciliativa lo farà con l'unico intento di esperire un tentativo qualificato di conciliazione e, dunque, con una predisposizione psicologica collaborativa e favorevole al fine conciliativo.

Oggi è il tempo di fare una scelta; se la Corte dichiarerà la incostituzionalità della legge forse sarà troppo tardi!

angelo galante

L'AFL e l'astensione dal 15 al 23 marzo 2012 - Comunicazione del Segretario

(segue da pag. 1)

necessità di rinviare l'entrata in vigore della estensione della mediaconciliazione, sulla revisione della geografia giudiziaria, sollecitando energicamente il confronto preventivo con l'Avvocatura ed il contenimento dei costi per accedere alla giustizia.

I nostri associati, tuttavia, potranno liberamente scegliere se condividere la presente direttiva.

TESSERAMENTO AFL Novità anno 2012

Da quest'anno intendiamo aprire la campagna associativa in modo diverso e più trasparente del solito.


Se ritenete che l'associazione meriti un sostegno per ciò che ha fatto nel decorso anno nell'interesse dell'Avvocatura, sulla base del semplice volontariato di alcuni di noi, Vi chiedo di non indugiare a dare la Vs. adesione, che ci consentirà di sviluppare ulteriormente le iniziative e promuovere il contatto tra gli avvocati.

Per tale motivo il direttivo ha deliberato di assicurare alcuni, sia pur modesti vantaggi, che gli associati avranno con la loro adesione, così elencati:

- 1) rilascio di una tessera associativa;
- 2) partecipazione gratuita agli eventi formativi qualora si dovesse rendere necessario richiedere un contributo, in questo caso i soci avrebbero una corsia preferenziale nella iscrizione;
- 3) uno sportello fotocopie al terzo piano del Tribunale dedicato ai soci;
- 4) la giurisprudenza oggi allegata alla nostra newsletter "nuovo ruolo", che sarà inviato a tutti gli avvocati, sarà, invece, trasmessa soltanto agli associati;
- 5) le mail di notizie e consigli utili saranno inviate in prevalenza solo ai soci.

In definitiva vi chiediamo l'adesione per avere più rappresentanza e maggiori risorse da destinare al lavoro di coloro che intendono dedicare un po' di tempo a servizio di tutti. E' un momento critico per l'Avvocatura e per l'Italia, un periodo di cambiamenti che dobbiamo gestire affinché la nostra professione non sia svilita alla stregua di una qualsiasi attività commerciale.

Per aderire è sufficiente che ci segnaliate, con qualsiasi mezzo, il Vs. interesse e provvederemo noi a contattarVi, ovvero potrete scaricare dal nostro sito web, che quest'anno intendiamo rendere più funzionale, la domanda di iscrizione e la relativa delega bancaria e consegnarla ad una qualsiasi postazione fotocopie gestita dall'associazione. Il costo annuo dell'iscrizione è di euro 52,00.



L'angolo delle letture

a cura di anna totaro fila

Eva in Tribunale

<< La "trincea" non proteggeva granché nemmeno le prime avvocate, presentatesi in tribunale tra i lazzi del pubblico, vittime della satira (non di rado greve) dei periodici umoristici, che le ritraevano in abiti succinti, in gonne con larghi spacchi per far intravedere reggicalze, intente più al trucco che al dibattimento in aula, abili seduttrici di poveri giudici vittime delle moine femminili. Uno stereotipo ben radicato fin dal lontano 1883, come visto, e perpetuato dai giornali umoristici. Una curiosità quasi morbosa accolse Elisa Comani, laureata a Camerino nel 1915, ammessa una prima volta nel 1918 nell'albo procuratori di Ancona, cancellata e definitivamente iscritta nell'agosto 1919. Salutata con perfidi commenti dal "Corriere adriatico" - "non ci mancava altro!"; " Niente, adunque, avvocatessa, niente donne straordinarie, niente superdonne. La forza maggiore e migliore della donna risiederà immutabilmente nella sua debolezza" "Certo per riuscire un procuratore formidabile del vecchio tipo, dovrebbe avere denti lunghi, quei denti particolari ai trichechi, ai procuratori ed ... ai cinghiali: una faccia che arieggia il muso del bull-dog ed un temperamento di mastino alla catena ... ">>



"Eva togata" di Francesca Tacchi

(pag. 54 e ss.)

Edizione UTET 2009

AFL Lecce

Avvocati nella giurisprudenza

Cass., sez. V, sent. n.29235 del 19/5-21/7/2011

(Reati contro l'onore - diffamazione - diritto di critica - esimente dell'esercizio dell'attività difensiva - applicazione - nesso funzionale con l'attività difensiva)

In tema di delitti contro l'onore, perchè possa ricorrere la scriminante prevista dall'articolo 598 del Cp, è necessario che le espressioni offensive concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata: tale nesso tra le offese e l'oggetto della contesa dipende da un giudizio di mero fatto, che compete al giudice di merito ed è incensurabile dalla Corte di cassazione, quando sia sorretto da adeguata motivazione.

Cass. sez. IV, sent. n.33451 del 17/6-9/9/2011

(Sostituto del difensore - facoltà - richiesta di applicazione della pena - limiti - necessità della procura speciale - carenze - effetti - fattispecie)

In caso di richiesta di patteggiamento, al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'articolo 446, comma 3, del Cpp, sicchè, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex art.102 del Cpp, pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento o a modificare quella originariamente presentata dal difensore nominato procuratore speciale. (Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena rilevando che l'accordo era stato formalizzato dal sostituto processuale, non munito di procura speciale, in termini diversi rispetto a quello originariamente stilato dal difensore di fiducia sostituito).

Trib. Roma, sez. XIII, sent. n.19035 del 03/10/2011

(Colpa professionale - avvocato - obbligazione di mezzi e non di risultato - fattispecie - limiti)

L'obbligazione costituita in capo al professionista è solitamente di mezzi e non di risultato dal momento che essa prevede la prestazione dell'opera necessaria al raggiungimento dell'obiettivo e non la garanzia del conseguimento: ne consegue che il danno da colpa si configura soltanto nell'ipotesi in cui si dimostra che senza l'omissione del professionista il risultato gradito al cliente sarebbe stato ottenuto (nella specie è stata esclusa la responsabilità dell'avvocato che non ha proposto

l'azione risarcitoria a carico del medico assolto in sede penale, laddove già dalla lettura della sentenza di assoluzione si evince che alcun addebito si può muovere all'operatore sanitario sotto il profilo della colpa professionale).

Cass. Sez.Un., sent. n.22377 del 27/10/2011

(Giudizio disciplinare - udienza di trattazione - provvedimento di fissazione dell'udienza - relativa trattazione - autonoma impugnabilità - esclusione)

La circostanza secondo cui la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare privilegiando la necessità di un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale che verifichi la legittimità dell'avvio del suddetto procedimento non si risolve nello stravolgimento dell'orientamento più che consolidato che nega la impugnabilità immediata degli atti processuali aventi natura intermedia o interlocutoria Anche a voler ammettere che non esista un numero chiuso di provvedimenti impugnabili, occorre tuttavia precisare che non esiste neppure una impugnabilità generalizzata, essendo essa necessariamente limitata ai provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli intrinsecamente idonei a incidere significativamente sulla tutela della persona da turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati. Ne consegue che il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento disciplinare e la relativa citazione non sono suscettibili di impugnazione autonoma, trattandosi di atti meramente interni al procedimento e ad esso strumentali, dunque inidonei a determinare autonomo pregiudizio.

Cass., sez. VI, sent. n.22380 del 27/10/2011

(Giudizio disciplinare - sanzione - avvertimento - audizione del futuro teste - riservatezza - necessità - illecito disciplinare - sussiste)

Risulta violato da parte dell'avvocato il precetto deontologico volto a contenere il ruolo defensionale nella audizione del "futuro-teste" nell'ambito della attività di acquisizione riservata, oggettiva e serena dei dati afferenti l'utilità per il proprio assistito della eventuale sua indicazione nella controversia laddove il legale risulti aver portato a compimento una strategia impostata con la escussione del teste nel proprio studio, pubblica perchè partecipata da estranei, e consistita, per contrastare la versione dei fatti dal teste poi riferita al giudice, nell'addurre la diversa versione resa in quella riservata prima

Avvocati nella giurisprudenza

escussione e nel chiamare a deporre le persone presenti a quella escussione, un collaboratore e un collega di studio, in tal guisa accreditando con la propria personale autorevolezza la persuasività delle circostanze che la articolazione probatoria esponeva.

Cass., sez. I, sent. n.22516 del 28/10/2011

(Ammissione al passivo - crediti professionali - avvocati - diritti - limitazioni di ordine temporale - esclusione)

Nell'ambito dell'iscrizione dei crediti professionali dell'avvocato al passivo della società in liquidazione coatta amministrativa deve trovare applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'applicazione del privilegio di cui all'articolo 2751 bis n.2 Cc è necessario escludere qualsiasi limitazione di ordine temporale mentre occorre valutare le prestazioni dell'avvocato nel loro complesso, ancorchè riferibili ad attività professionali poste in essere oltre il biennio anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

Cass., sez. II, sent. n.22655 del 31/10/2011

(Decreto ingiuntivo per riscossione del compenso - necessità del parere dell'Ordine - sussiste)

Il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre la parcella corredata del parere dell'Ordine. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.

Trib., sent. n.22787 del 03/11/2011

(Istanza di distrazione - omessa pronuncia - rimedio esperibile - contrasto giurisprudenziale - sussistenza all'epoca del giudizio di appello - compensazione delle spese - legittimità - sussiste)

Deve essere confermata la statuizione del giudice del merito sulla compensazione delle spese giudiziali laddove, all'epoca della decisione d'appello, sussisteva ancora un contrasto giurisprudenziale sul rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal

difensore, a nulla rilevando che l'incertezza sulla questione sia stata in seguito cancellata dall'intervento risolutore delle Sezioni unite civili in base al quale trattasi di mero errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione ex articolo 287 Cpc.

Cass. Sez.Un. sent. n.23020 del 07/11/2011

(Giudizio disciplinare - sanzione della censura - fatto privato - compromissione dell'immagine professionale - danno all'immagine della classe forense - sussiste)

Deve essere confermata la sanzione disciplinare a carico dell'avvocato che, pur uscito indenne dal procedimento penale aperto a suo carico, veda comunque compromessa la propria reputazione professionale danneggiando l'immagine dell'intera classe forense: deve infatti escludersi ogni rilevanza in materia dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale, laddove vieta ingerenze anche da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto della persona alla vita privata e familiare - fatti salvi il caso di esplicita previsione normativa e la necessità per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui - non è certo di ostacolo al perseguimento dei reati e, di conseguenza, anche degli illeciti disciplinari.

Cass. Sez. Un., sent. n.24080 del 17/11/2011

(Avvocato - sanzioni disciplinari - censura - porre ostacoli all'ex cliente - sussiste)

Rischia una sanzione disciplinare l'avvocato che ostacola il suo ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare la difesa.

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. del 18/11/2011

(Altro che censura: decade il giudice di pace che dopo la nomina continua a fare l'avvocato - Non conta che il professionista abbia fatto gratis il "copia e incolla" di un vecchio ricorso anti-multe)

Rischia di essere cacciato l'avvocato-giudice di pace che fa il "doppio gioco". E ciò anche se il professionista non abbia in realtà redatto un vero e proprio atto in favore di un cliente ma

Avvocati nella giurisprudenza

si sia limitato, a suo dire, di fare il "copia e incolla" di un vecchio ricorso per impugnare una multa in favore di un conoscente: non rileva che l'attività sia stata svolta a titolo di cortesia e, dunque, senza un vero e proprio corrispettivo in denaro.

Cass. sez. VI, sent. n.24644 del 22/11/2011

(Avvocato - compenso in causa possessoria - limiti)

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.

Cass. Pen., sez. II, sent. n.42967 del 22/11/2011

(Consulenza legale - attività sporadica - punibilità per chi non è iscritto all'albo - non sussiste)

Non può essere punito per esercizio abusivo della professione l'avvocato radiato dall'albo che fa consulenza legale sporadicamente, senza essere organizzato in modo professionale.

Cass. sez. II, sent. n.24723 del 23/11/2011

(Spese legali - gratuito patrocinio - liquidazione del compenso al difensore - attività stragiudiziali - non sussiste)

Il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione logico-sistematica dell'articolo 124 del decreto 115/02 impongono di escludere che possano essere liquidate all'avvocato le attività stragiudiziali svolte in favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio laddove la norma, a nulla rilevando in merito l'espressione <<quando il processo non pende>> ivi contenuta, che riguarda unicamente la possibilità di avvalersi del patrocinio per l'azione ancora da intraprendere ma ad essa finalizzata.

Cass. sez. II, sent. n.24729 del 23/11/2011

(Spese legali - gratuito patrocinio - delibera di ammissione successiva all'introduzione del giudizio - fattispecie - limiti)

In tema di gratuito patrocinio, deve ritenersi errata la decisione del giudice di merito che esclude dalla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato una serie di voci relative all'attività propedeutica concomitante con la redazione dell'atto introduttivo del giudizio in favore del difensore laddove la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore

della parte è stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex articolo 669 terdecies Cpc promosso dal legale nell'interesse dell'assistito: in base all'articolo 126 del Dpr 115/02, infatti, il competente organo ammette l'interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e previa verifica della non manifesta infondatezza delle pretese che l'istante intende far valere; il giudice, dunque, avrebbe dovuto da tale disposizione trarre la conseguenza che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all'interessato e avrebbe dovuto ritenere l'ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria.

Cass. Sez.Un. sent. n.24812 del 24/11/2011

(Elezioni del Consiglio locale dell'Ordine - professionista eletto non eleggibile o incandidabile - subentro del primo dei non eletti - sussiste - elezioni suppletive - - necessità - esclusione - fondamento)

Nelle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perchè rientranti nel numero previsto per il voto plurinomiale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poichè l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dalla origine e quindi tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica di cui all'art. 15, comma 3 del D. Lgs. Lgt. n.382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art.14 delle preleggi. Ne consegue che deve essere dichiarato eletto per il biennio di mandato, senza necessità di elezioni suppletive, l'avvocato risultato primo dei non eletti nella consultazione riguardante il Consiglio locale dell'Ordine degli avvocati, laddove uno dei componenti dell'organismo è stato dichiarato decaduto perchè non candidabile dopo avere svolto la funzione di commissario d'esame all'ultima tornata concorsuale per l'accesso alla professione forense antecedente alle elezioni.

Cass., sez. III, sent. n.25553 del 30/11/2011

(Spese giudiziali - giudizi per pagamento somme o liquidazione danni - eccezione di prescrizione - accoglimento - liquidazione)

Avvocati nella giurisprudenza

- fattispecie)

Nell'ipotesi di diniego della pronuncia di merito per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della controversia, per la liquidazione degli onorari a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata.

Cass. sez. lav., sent. n.25691 del 01/12/2011

(Risarcimento al professionista per la mancata erogazione della pensione - danno da stress - prova - limiti)

Lo sconcerto per il comportamento ostruzionistico della Cassa e la necessità di promuovere un'azione legale possono essere astrattamente idonei per l'insorgenza di un danno non patrimoniale ove si traducano in una grave violazione dei diritti inviolabili della persona -, semprechè sia provato e, prima ancora, allegato, ad onere della parte istante, l'atteggiarsi in concreto della lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocimento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Al contrario, nel caso all'esame, la genericità del mero riferimento svolto nella sentenza allo "stress" conseguente alla necessità di intraprendere un'azione legale si traduca nella sostanziale affermazione di un danno in re ipsa, <<con conseguente violazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, di quelli concernenti la necessità dell'esistenza di un grave danno, cagionato da fatto illecito, a diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, e dell'allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere in concreto l'esistenza e l'entità del pregiudizio>>.

Cass. sez. lav. sent. n.25700 del 01/12/2011

(Spese legali - liquidazione - corrispondenza informativa - onorari - inclusione - sussiste)

In tema di corrispondenza informativa con il cliente ai fini della liquidazione del relativo diritto, in assenza di prova contraria, non si rende necessaria una specifica documentazione secondo cui con riguardo al diritto in questione si considera oggetto di una vera e propria presunzione l'espletamento di un'attività di "corrispondenza informativa", presunzione "iuris tantum" che può essere superata da elementi di prova contraria offerti dalla controparte o essere smentita dalle diverse risultanze di causa.

Cass. Sez.Un., sent. n.25763 del 02/12/2011

(Avvocato - sanzioni disciplinari - termine di 30 giorni per notificare la decisione del Cnf - termine ordinatorio e non perentorio)

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 per la notifica all'interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, e ciò in mancanza di un'espressa qualificazione nel senso della perentorietà da parte della legge, nè detta qualificazione essendo desumibile dallo scopo di tale termine e dalla funzione cui esso assolve, atteso che il termine in questione ha la funzione di consentire agli interessati ed al P.M. di proporre il ricorso per cassazione previsto dal terzo comma dello stesso art.56, e quindi persegue meramente sollecitatorio dello svolgimento del processo. E' pertanto da escludere che il superamento del detto termine determini la nullità della decisione notificata.

Cass. sez. II, sent. n.25816 del 02/12/2011

(Avvocato e procuratore - procura alle liti - contratto di patrocinio - coincidenza - esclusione)

Laddove la parte che debba essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel Foro, si rivolga ad un professionista della propria città, e che sia poi quest'ultimo a metterla in corrispondenza con un legale del foro ove deve aver luogo il processo, può ben essere interessata a intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, e a conferire al legale dell'altro Foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria: in tal caso il mandato di patrocinio in favore di quest'ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista che ha individuato e contattato il legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l'obbligo di corrispondere il relativo compenso.

Coordinamento e
realizzazione grafica:
Anna Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Angelo Galante
Alberto Sansonetti
Anna Totaro Fila